

DLS Consulting  
Studio Associato

PRESENTA

**SCONTO IN  
FATTURA E  
CESSIONE DEL  
CREDITO 2021**

Relatore

**Dr. Manuel Torrisi**



# IL PROVVEDIMENTO

- Con il Decreto Rilancio (DL 34/2020 art. 119 e art.121), per l'Ecobonus 110%, riqualificazione energetica 65%, Bonus Ristrutturazione 50%, Sismabonus dal 70% all'85%, Supersismabonus 110%, e Facciate 90% si potrà richiedere lo sconto in fattura all'impresa e/o la cessione del credito a banche e intermediari finanziari.
- Ciò varrà fino al 30 giugno 2022. Naturalmente sono al vaglio ulteriori proroghe che possano coincidere con il termine dei lavori.
- E' notizia di pochi giorni quella che vede un ODG presentato da un componente della maggioranza che intende allungare a tutto il 2023 il «superbonus 110%».

# COME FUNZIONAVA LA FRUIZIONE DEL CREDITO PRIMA DEL DECRETO RILANCIO

- Si ristruttura casa e si spendono 10.000 €. Sfruttando, ad esempio, il bonus ristrutturazioni al 50%, l'Agenzia delle Entrate restituisce il 50% di quanto si è speso in 10 anni, tramite delle detrazioni sull'IRPEF che si dovrebbe versare allo Stato. Quindi, per i 10 anni successivi all'intervento, si pagano 500 € di tasse in meno ogni anno:  $500 \text{ €} \times 10 \text{ anni} = 5.000 \text{ €}$  (il 50 % di 10.000 €);
- Lo stesso vale anche per gli altri bonus, diversi dal 110%, quali l'ecobonus (65% di detrazione sulle spese effettuate) e le varie tipologie di sismabonus le quali percentuali variano dal 70% all'85%. La detrazione avviene nel periodo standard di 10 anni;

# LA DETRAZIONE NEL 110%

- La principale differenza dei bonus al 110% (tra interventi trainanti e trainati) rispetto a quelli citati in precedenza risiede nel fatto che le spese vengono detratte in 5 anni qualora effettuate nel 2020 e nel 2021 e in 4 anni qualora effettuate nel 2022;
- Quindi, avendo speso nel 2021 per esempio €10.000, la spesa detraibile sarà pari a €11.000 in 5 anni pari a €2.200 l'anno;
- Avendo invece speso €10.000 nel 2022, la spesa detraibile resterà la stessa ma la quota annua sarà pari a €2.750 in 4 anni.

# CESSIONE DEL CREDITO E/O SCONTO IN FATTURA?

Secondo l'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potrai optare:

- "a) per un contributo, sotto forma di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."

# LA DIFFERENZA TRA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA

## SCONTO IN FATTURA

- Tramite lo sconto in fattura, l'impresa che realizza i lavori anticipa la spesa detraibile, quindi non si dovrà versare alcunché. A sua volta, l'impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.

## CESSIONE DEL CREDITO

- In questo caso si può cedere direttamente il credito a terzi, quindi non ricorrendo alle imprese fornitrici;
- Questo credito potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.

# LA FORZA DELL'INIZIATIVA – 1° parte

- La vera forza dell'iniziativa sta nella possibilità di cedere il credito agli intermediari finanziari. Ne segue che si può realizzare alcuni interventi con limitati impieghi di denaro ed altri, addirittura, "gratis". Questo meccanismo era già presente, ma in passato non si poteva cedere il credito agli istituti, e poche imprese potevano permettersi di anticipare i soldi ai clienti.
- Possono sfruttare lo sconto in fattura anche gli incapienti, cosa che non era possibile quando le detrazioni interessavano solo i soggetti che dovevano pagare l'Irpef.
- Si può richiedere anche uno sconto "parziale". In sostanza, a fronte di una spesa di 30.000 euro, si può chiedere al fornitore uno sconto di una sola quota, ad esempio pari a 10.000 euro. Il fornitore matura un credito d'imposta pari a 11.000 euro. Si potrà dunque far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico).

# LA FORZA DELL'INIZIATIVA – 2° parte

- Nel caso in cui più aventi diritto sostengano delle spese riguardanti interventi realizzati sul medesimo immobile (per esempio in un condominio), ciascuno può decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
- Attenzione, il pagamento delle spese deve essere effettuato **mediante bonifico parlante solo nel caso in cui si decida di optare per la detrazione diretta.** Bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Non occorre se si optasse per lo sconto in fattura o la cessione del credito (circolare 24/E Ade). In questo caso è sufficiente il bonifico standard anche se viene consigliato di optare sempre per il bonifico di cui prima.



# QUALI INTERVENTI?

- il Bonus Ristrutturazioni destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Addirittura, rientrano nel bonus ristrutturazioni, le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni condominiali.
- Eco e sismabonus al 110%;
- l'Ecobonus al 50%, 65%: sostituzione degli infissi, della caldaia a condensazione, installazione del cappotto, dei pannelli solari ecc.;
- il Sismabonus, sugli edifici edificati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresa la demolizione e ricostruzione;
- il Bonus Facciate;
- la sostituzione o la nuova installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumuli;
- la posa di colonnine per la ricarica delle auto elettriche: quest'ultime beneficiano delle detrazioni al 110 % se installate contestualmente ad uno dei tre interventi trainanti.

**Restano esclusi dallo sconto in fattura, il bonus mobili e il bonus verde.**

# PRIMO STEP: SCELTA DEL PROFESSIONISTA

Per beneficiare di quanto detto, il primo adempimento da fare è trovare un buon professionista come un ingegnere, un architetto o un geometra. Il tecnico dovrà innanzitutto testare la fattibilità dell'intervento ed in secondo luogo, una volta appurato l'esito positivo della stessa, redigere le pratiche edilizie, quelle energetiche, quelle strutturali oltre alle varie asseverazioni tecniche (da inviare all'ENEA):

- produrre l'attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento, asseverando il salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata;
- dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili;
- verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

Quando il professionista avrà raccolto tutti questi documenti, solo nel caso di sconto in fattura e/o cessione del credito, si dovrà ottenere un **visto di conformità** rilasciato da un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf ecc.. Tramite questo visto, l'intermediario abilitato verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che possieda la polizza assicurativa obbligatoria.

# SECONDO STEP PER CESSIONE DEL CREDITO

Nel caso si optasse per la cessione del credito, mentre i professionisti raccolgono la documentazione, si passa alla fase 2 ossia valutare le varie proposte delle banche o di quelle aziende che intendono aderire.

- Per validare la cessione del credito si devono comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati del cessionario (impresa o fornitore a cui hai ceduto il credito), l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto e l'importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In mancanza di questa comunicazione, la cessione del credito è inefficace.
- Tale credito potrà essere utilizzato dal cessionario solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso il "cassetto fiscale". L'accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Il cessionario potrà utilizzarli in compensazione tramite modello F24. Tale compensazione dovrà avvenire entro il 31/12 dell'anno della cessione per la quota corrispondente.

# SECONDO STEP PER SCONTO IN FATTURA

- Questa procedura è molto più snella della cessione. Anche in questo caso si deve inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il fornitore, impresa o intermediario recupererà lo sconto come credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali oppure potrà optare per la successiva cessione del credito.



***Grazie per la partecipazione***